

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 2001

=====

ADDI' 23 NOV. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMBONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CLARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....COMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 1776

Proposta di legge regionale concernente:  
"Modifiche alle Leggi regionali 9 settembre 1996, n. 38 e 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni. Disposizioni transitorie in materia di invalidi civili".



1776 23 NOV. 2001

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1996, n. 38 e 6 agosto 1999 n. 14 e successive modificazioni. Disposizioni transitorie in materia di invalidi civili."

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche per la Famiglia e i Servizi sociali, di concerto con l'Assessore per gli Affari Istituzionali ed Enti Locali;

- VISTI gli articoli 2, 3, 117 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 3 dello Statuto della Regione Lazio;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n.38 concernente "riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTO l'articolo 8, comma 5 della legge 328/2000 che prevede che la legge regionale disciplini il trasferimento ai comuni ed agli enti locali delle risorse per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite;

CONSIDERATE le difficoltà incontrate in fase di attuazione dell'articolo 151, comma 1, lettere b) ed h) della l.r. 14/2001, in materia di trasferimento delle risorse per l'esercizio delle funzioni connesse alle seguenti materie:

- assistenza ai minori in stato di bisogno;
- concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

RITENUTO necessario:

- apportare delle modifiche formali relative a:
  - abrogazioni intervenute nella l.r. 38/1996 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 151, comma 1, lettera b) della l.r. 14/1999;
  - soppressione dell'espressione "minori illegittimi", contenuta nella disposizione di cui al punto 1) in quanto obsoleta e comunque in contrasto con la normativa vigente;
- apportare un'integrazione dell'articolo 192 della l.r. 14/1999 per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5 della legge 328/2000 in relazione all'assegnazione delle risorse umane per quanto concerne il trasferimento delle risorse dalle province ai comuni in materia di infanzia abbandonata;
- emanare una norma contenente disposizioni transitorie in materia di concessione di nuovi trattamenti economici agli invalidi civili;



*Em* *gill*

1476

VISTO il parere espresso dalla Conferenza permanente Regionie-autonomie locali con determinazione n. 09/01 del 23 ottobre 2001;

VISTO il parere della struttura di Consulenza sulla produzione legislativa;

all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'unita proposta di legge regionale avente come oggetto "Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1996, n. 38 e 6 agosto 1999 n. 14 e successive modificazioni. Disposizioni transitorie in materia di invalidi civili.", composta di n. 3 articoli più la relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.



*la*

*fflu*

RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale nasce dall'esigenza di porre rimedio ad una serie di difficoltà che si sono riscontrate in fase di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 151 della legge regionale n. 14 del 1999, attuativa del decreto legislativo n. 112 del 1998, per quanto concerne il trasferimento di funzioni in materia di assistenza ai minori in stato di bisogno dalle Province ai Comuni e di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili dallo Stato ai Comuni. Inoltre vengono apportate delle abrogazioni parziali agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 38 del 1996 intervenute a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di minori in stato di bisogno dalle provincie ai comuni.

Gli ostacoli riscontrati in fase di attuazione dell'articolo 151 sono:

- a) per quanto concerne la funzione inerente l'assistenza ai minori in stato di bisogno, la difficoltà di determinare le risorse che dalle Provincie devono essere trasferite ai Comuni e la richiesta proveniente dalle Province di attuare quanto previsto dall'articolo 8 comma 5 della legge n. 328 del 2000 di riforma dell'assistenza, secondo il quale la Regione, con la legge regionale di recepimento del decreto legislativo n. 112 del 1998, deve disciplinare il trasferimento ai comuni delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite alla data di entrata in vigore della medesima legge nazionale;
- b) per quanto concerne la funzione inerente la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili la difficoltà manifestata dai comuni a gestire in maniera associata tramite i Comuni capoluogo, come previsto nei provvedimenti attuativi della l.r. 14/1999, la funzione stessa, in considerazione anche della scarsità delle risorse trasferite.

Con la presente proposta di legge, all'articolo 1 vengono formulate delle modifiche formali relative ad abrogazioni intervenute nella l.r. 38/1996 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 151, comma 1, lettera b) della l.r. 14/1999.

All'articolo 2 viene soppressa al comma 1 l'espressione "minori illegittimi", contenuta nella disposizione di cui al punto 1) in quanto obsoleta e comunque in contrasto con la normativa vigente; al comma 2 viene apportata un'integrazione all'articolo 192 della l.r. 14/1999 per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5 della legge 328/2000 in relazione all'assegnazione delle risorse umane per quanto concerne il trasferimento delle risorse dalle provincie ai comuni in materia di infanzia abbandonata.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni transitorie in materia di concessione di nuovi trattamenti economici agli invalidi civili che consentono alla Regione di stipulare un accordo con l'INPS per la gestione della funzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




ALLEG. SP. LEGGE N. 1746  
DEL 23 NOV. 2001

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche alle leggi regionali 9 settembre 1996, n.38 e 6 agosto 1999, n.14 e successive modificazioni- Disposizioni transitorie in materia di invalidi civili.”

IN PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  




Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1996, n.38 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 9 settembre 1996, n.38 e successive modificazioni:

- a) all'articolo 11, comma 1, la lettera d) è abrogata;
- b) all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, le parole da "esercitano" fino a "convenzione" sono soppresse.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art.2

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 e successive modificazioni)

1. All'articolo 151, comma 1, lettera b), della l.r. 14/1999 le parole " ai minori illegittimi" sono soppresse;

2. All'articolo 191 della l.r.14/1999, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:



"4 bis. L'effettivo esercizio da parte dei comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 151, comma 1, lettera b), decorre dal 1 gennaio 2002. A partire da tale data le province assicurano ai comuni, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di consulenza e di supporto per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti suddetti."

3. All'articolo 192 della l.r. 14/1999, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002:

- a) la Regione assegna ai comuni le risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 151, comma 1, lettera b), nell'ambito dei trasferimenti, inerenti al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 maggio 2001, n.11;
- b) la Regione finanzia il servizio residenziale per l'assistenza all'infanzia di Gaeta ed il servizio di pronta accoglienza per l'infanzia di Roma nell'ambito dei trasferimenti, inerenti al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della l.r. 11/2001;
- c) le province, già titolari delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 151, comma 1, lettera b), trasferiscono ai comuni, in proporzione alla popolazione residente ed in base ai rendiconti attinenti all'esercizio di tali funzioni e compiti, le relative risorse umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, ovvero, in mancanza di risorse umane da trasferire, risorse finanziarie

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



comunque comprensive degli oneri connessi al personale comunale da destinare all'esercizio stesso;

- d) la Provincia di Roma trasferisce al Comune di Roma le risorse patrimoniali immobiliari, umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, adibite allo svolgimento delle attività del servizio di pronta accoglienza per l'infanzia di Roma, ovvero, in mancanza di risorse patrimoniali o umane da trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive del valore degli immobili o degli oneri connessi al personale comunale da destinare alle attività del servizio stesso;
- e) la Provincia di Latina trasferisce al Comune di Gaeta le risorse umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, adibite allo svolgimento delle attività del servizio residenziale per l'assistenza all'infanzia di Gaeta, ovvero, in mancanza di risorse umane da trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive degli oneri connessi al personale comunale da destinare alle attività del servizio stesso.".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*F. C.*  
*M. C.*  
A.O.

*cu*  
*g. c.*

Art.3

(Disposizioni transitorie in materia di concessione di nuovi trattamenti economici agli invalidi civili)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 151, comma 1, lettera h), della l.r. 14/1999, ai fini dell'esercizio, in via transitoria, delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, la Regione stipula un apposito accordo con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
2. I comuni destinatari delle risorse derivanti dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, relative all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, previa stipula di un protocollo d'intesa con la Regione e con l'INPS, assegnano tali risorse all'INPS per il periodo di vigenza dell'accordo di cui al comma 1.
3. La Regione può destinare una quota del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, nel limite massimo di un 1 miliardo, al miglioramento del servizio inerente all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1.
4. Fino alla data di assegnazione all'INPS delle risorse ai sensi del comma 2, le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 continuano ad essere esercitati dai comuni secondo quanto disposto dalla l.r. 14/1999 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

